

TITOLO V

**VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA E OPERAZIONI
RILEVANTI**

TITOLO V

Capitolo 1

VIGILANZA INFORMATIVA

TITOLO V - Capitolo 1

VIGILANZA INFORMATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b) TUB disciplinano i poteri di vigilanza informativa della Banca d'Italia nei confronti degli intermediari finanziari, rispettivamente su base individuale e consolidata. Gli articoli richiamati prevedono che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. L'art. 109 disciplina anche i casi in cui la Banca d'Italia può richiedere a soggetti non inclusi nel gruppo finanziario i dati e le informazioni necessarie per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

L'acquisizione di elementi informativi sia di carattere periodico sia relativi ad operazioni di specifico interesse per la sana e prudente gestione degli intermediari assume rilievo particolare. Attraverso di essa, infatti, la Banca d'Italia può verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori, acquisire un complesso informativo necessario per la valutazione della situazione dell'intermediario finanziario e del gruppo finanziario, nonché valutare i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale).

Le informazioni che gli intermediari finanziari trasmettono alla Banca d'Italia consentono, infine, di seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza.

Considerata la centralità che l'informazione riveste tanto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza quanto nell'autogoverno degli operatori, si richiama l'attenzione degli intermediari finanziari e delle capogruppo sull'esigenza che venga assicurata la dovuta qualità e tempestività ai dati trasmessi alla Banca d'Italia. A tal fine gli intermediari finanziari pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'organo di vigilanza, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla normativa.

L'acquisizione di elementi informativi sulle società appartenenti al gruppo finanziario da parte della Banca d'Italia costituisce momento di forte rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su base consolidata.

Attraverso di essa, la Banca d'Italia, infatti, verifica l'osservanza delle disposizioni di vigilanza e acquisisce un corpus informativo necessario per la valutazione della situazione del gruppo nel suo complesso.

La capogruppo di un gruppo finanziario assume un ruolo centrale nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata, in quanto è il diretto interlocutore della Banca

d'Italia. Essa, nell'ambito della propria attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, di cui assicura la corretta applicazione.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB:

- art. 108, comma 4, che prevede che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 109, comma 3, lett. b), che prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia possa richiedere nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c) del medesimo articolo, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
- art. 110 che prevede l'applicazione agli intermediari finanziari dell'art. 61, comma 4, TUB, ai sensi del quale la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo e che gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme della vigilanza consolidata.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

su base individuale:

- agli intermediari finanziari;

su base consolidata:

- ai gruppi finanziari;
- all'intermediario finanziario avente sede legale in Italia non appartenente a un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale ("singolo intermediario").

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti di:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 1 - Vigilanza informativa

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario (art. 109, comma 2, TUB);
- società diverse dagli intermediari finanziari, banche extra comunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

SEZIONE II

SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

1. Segnalazioni di vigilanza

1.1 Segnalazioni di vigilanza individuali

Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, le segnalazioni di vigilanza, il cui contenuto e termini di invio sono disciplinati dalla [Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013](#).

Condizione essenziale per la significatività delle informazioni che confluiscono nelle segnalazioni di vigilanza, oltre naturalmente alla coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, è l'omogeneità dei criteri di classificazione dei fatti aziendali assicurata dal rispetto delle disposizioni impartite in materia.

La responsabilità della correttezza delle segnalazioni e, quindi, dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fa capo agli organi aziendali in funzione delle rispettive competenze.

1.2 Segnalazioni di vigilanza su base consolidata

Le capogruppo di gruppi finanziari inviano le segnalazioni su base consolidata, il cui contenuto e termini di invio sono disciplinati dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013.

La capogruppo è diretto interlocutore della Banca d'Italia nell'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata: nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e ne assicura la corretta applicazione.

Le società appartenenti al gruppo finanziario forniscono le informazioni necessarie per il consolidamento.

La capogruppo segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti controllati. In particolare, la capogruppo comunica alla Banca d'Italia tutte le situazioni in cui siano frapposti, da parte dei soggetti esteri sottoposti al consolidamento, impedimenti od ostacoli alla circolazione delle informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza informativa su base consolidata.

Gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi finanziari, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi almeno una società bancaria extra-comunitaria, finanziaria e strumentale, partecipate in misura pari o superiore al 20%, sono tenuti all'invio delle segnalazioni consolidate.

Per quanto riguarda la possibilità della Banca d'Italia di richiedere informazioni ad altri soggetti ai fini dell'esercizio della vigilanza consolidata, si rinvia a quanto previsto nell'art. 109, comma 3, TUB.

Il singolo intermediario finanziario tenuto all'invio delle segnalazioni consolidate segnala tempestivamente alla Banca d'Italia eventuali difficoltà incontrate nell'ottenimento dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti partecipati o inclusi nel consolidamento.

2. Centrale dei rischi

Gli intermediari finanziari comunicano periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi a questi collegati, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi.

3. Relazione sulla struttura organizzativa

Gli intermediari finanziari allegano all'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di concessione di finanziamenti (1) la relazione sulla struttura organizzativa secondo lo schema di cui all'Allegato A del presente Capitolo. Gli intermediari assicurano che la relazione sia costantemente aggiornata. In presenza di variazioni significative che incidono sull'operatività o sull'assetto organizzativo dell'intermediario (ad esempio, cambiamenti nel modello di governo societario, ingresso in nuovi mercati, avvio di nuove attività, variazioni rilevanti della rete distributiva, prima emissione di strumenti di debito configurabili come raccolta del risparmio presso il pubblico), gli intermediari trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia la relazione sulla struttura organizzativa e il programma di attività debitamente aggiornati, illustrando adeguatamente l'evoluzione delle strategie e dei rischi aziendali nonché i relativi presidi.

Gli intermediari finanziari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento e/o all'emissione di moneta elettronica integrano lo schema della relazione sulla struttura organizzativa di cui all'Allegato A con le informazioni relative agli assetti organizzativi e di controllo dei servizi prestati tramite il patrimonio destinato, incluse le informazioni relative alla rete distributiva. Essi trasmettono anche l'allegato D relativo alla "Descrizione dei servizi di pagamento, dell'attività di emissione della moneta elettronica e delle relative caratteristiche" previsto dal Capitolo VI del Regolamento del 20 giugno 2012 relativo alle [Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica](#).

4. Esponenti aziendali

Ai fini delle segnalazioni relative agli organi sociali, gli intermediari finanziari si attengono a quanto previsto dalla Comunicazione del 7 giugno 2011 – [Nuova segnalazione sugli Organi Sociali \(Or.So.\). Istruzioni per gli intermediari](#).

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo 1.

SEZIONE III

BILANCIO D'IMPRESA E BILANCIO CONSOLIDATO

1. Principi generali

Gli intermediari finanziari e le società finanziarie capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia il proprio bilancio d'impresa e, ove redatto, il bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato del gruppo è inviato anche nei casi in cui la capogruppo sia soggetto non incluso nel gruppo finanziario.

Il bilancio di impresa e il bilancio consolidato vanno trasmessi corredati della documentazione prevista dalla legge: relazione sulla gestione, relazione dell'organo con funzione di controllo, verbale dell'assemblea dei soci (o di eventuali altri organi collegiali) che ha approvato il bilancio, bilancio delle società controllate, dati essenziali del bilancio delle società sottoposte a influenza notevole, nonché la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La trasmissione del bilancio d'impresa e di quello consolidato va effettuata entro un mese dal giorno in cui è avvenuta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo collegiale previsto dallo statuto.

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Indicare il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, nel rispetto delle previsioni di cui al Titolo III, Capitolo I, Sezz. I e II ("Disposizioni di carattere generale" e "Governo societario").

In particolare:

- 1 Descrivere il modello di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento a composizione, ambiti di responsabilità, compiti e deleghe assegnate agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo.
- 2 Indicare la periodicità abituale delle riunioni degli organi aziendali.
- 3 Descrivere i processi che conducono alle decisioni di ingresso in nuovi mercati o settori di attività o all'introduzione di nuovi prodotti.
- 4 Indicare tempistica, forma, contenuti della documentazione da trasmettere agli organi aziendali ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni, con specifica identificazione dei soggetti responsabili. Evidenziare responsabili, tempistica e contenuto minimo dei flussi informativi da presentare agli organi aziendali su base regolare.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

- 1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (incluso anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
- 2 Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
- 3 Per le funzioni aziendali di controllo:
 - descrivere l'inquadramento di tali funzioni nell'organizzazione aziendale; nell'ambito dei gruppi finanziari, in caso di accentramento, in tutto o in parte delle funzioni di controllo in capo alla capogruppo o a una società del gruppo finanziario, descrivere le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto

dei requisiti previsti nel Titolo III, Capitolo I, Sez. VI (“Il sistema dei controlli e l’esternalizzazione nei gruppi finanziari”);

- definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità;
- fornire adeguati ragguagli informativi su oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività dell’intermediario, nonché sui flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali. A tal fine l’intermediario trasmette anche i regolamenti interni adottati.

4 Per le funzioni di controllo esternalizzate:

- descrivere il profilo professionale dell’*outsourcer* individuato, allegando alla relazione il contratto redatto ai sensi del Titolo III, Capitolo I, Sez. V (“Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi”);
- illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcers* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
- descrivere le modalità e la frequenza con i quali gli organi aziendali verificano l’attività di controllo esternalizzata;
- individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l’autonomia e l’indipendenza;
- definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.

5 Con riferimento alla rete distributiva:

- indicare il numero delle filiali e descriverne i relativi ambiti operativi, dotazione tecnica e di risorse umane, profilo professionale del responsabile della struttura;
- illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un’attestazione circa l’iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
- descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi organizzativi approntati per la loro identificazione, misurazione, valutazione, gestione e controllo. In particolare per:

Rischio di credito

- 1 Descrivere le politiche di credito seguite (selezione degli affidati, fissazione dei tassi, ecc.).

- 2 Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.
- 3 Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
- 4 Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle filiali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
- 5 Descrivere le procedure di recupero crediti utilizzate.

Rischio di riciclaggio

- 1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
- 3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
- 4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa in parola, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
- 5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

Rischio di mercato

- 1 Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per l'intermediario.
- 2 Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di prodotto (azioni, titoli di debito, derivati, ecc.) ed al rischio di cambio.
- 3 Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

- 1 Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
- 2 Descrivere sinteticamente le procedure da adottare in situazioni di emergenza.

Altri Rischi

- 1 Indicare le diverse tipologie di rischi censite (es. rischio strategico, rischio tecnologico, rischio legale, rischio reputazionale, rischio di *outsourcing*, ecc.).

- 2 Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
- 3 Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. Internet).
- 4 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi ai contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali nonché di distribuzione di prodotti e servizi.
- 5 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi alla prestazione dell'attività di *servicing*.
- 6 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo relativi alla distribuzione di prodotti e servizi attraverso soggetti terzi.

PARTE IV

Sistemi informativi

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alla propria dimensione operativa e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali. A tal fine:

- 1 Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilità, segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le procedure.
- 2 Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente dalle procedure) effettuati sulla qualità dei dati.
- 3 Illustrare i presidi logici e fisici approntati per garantire la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati (individuazione dei soggetti abilitati, gestione di *userid* e *password*, sistemi di *back-up* e di *recovery*, ecc.).
- 4 Indicare il responsabile EDP, ivi inclusi il profilo professionale e le funzioni ad esso attribuite.
- 5 Descrivere sinteticamente il piano di emergenza e di continuità operativa.